



CITTA' DI MARSALA
Medaglia d'oro al Valore Civile
(Libero Consorzio Comunale di Trapani)

Ordinanza del Sindaco n° 21 del 14/05/2021
Riferita alla Proposta N. 24

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

OGGETTO: MISURE DI PREVENZIONE STAGIONE ESTIVA 2021 CONTRO INCENDI BOSCHIVI. INTERVENTI DI RIPULITURA DEGLI APPEZZAMENTI DI TERRENO A TUTELA DELL'AMBIENTE, DELLA PUBBLICA SICUREZZA E DELL'IGIENE PUBBLICA

Oggetto: Misure di prevenzione stagione estiva 2021 contro gli incendi boschivi. Interventi di ripulitura degli appezzamenti di terreno a tutela dell'Ambiente, della pubblica sicurezza e dell'igiene pubblica.

IL SINDACO

Premesso che il territorio comunale, durante la stagione estiva, può essere soggetto a gravi danni, con conseguenze anche sulla pubblica incolumità, a seguito di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte o abbandonate, o comunque infestate da sterpaglia ed arbusti che possono risultare di facile esca o strumento di propagazione del fuoco, con suscettività ad estendersi in attigue aree boscate, cespugliate o arborate, sedi viarie e spazi pubblici o anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno o in prossimità delle predette aree;

Ravvisata in ottemperanza a quanto disposto con la **Legge 21 novembre 2000, n. 353, Legge-quadro in materia di incendi boschivi**, la necessità di assicurare la pulizia dei terreni, al fine di eliminare ogni prevedibile pregiudizio per la pubblica e privata incolumità, prevenendo così fenomeni di autocombustione e inconvenienti di carattere igienico sanitario;

Visto l'art. 15 della legge 22 febbraio 1992, n. 225, che individua il Sindaco quale Autorità Comunale di Protezione Civile;

Visto il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112, che comprende la lotta agli incendi boschivi nelle attività di Protezione Civile;

Vista la legge 21.11.2000 n. 353 "*Legge quadro in materia di incendi boschivi*";

Visto l'art. 54, lettera c) del decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, che demanda al Sindaco l'emanazione di atti in materia di ordine pubblico e sicurezza;

Vista la Legge Regionale 6 aprile 1996 n. 16 che disciplina il " Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione";

Viste le Direttive decretate con D.P. n. 297 del 4/06/2008, dal Presidente della Regione Siciliana, in attuazione del comma 2 dell'art. 40 della Legge Regionale 16/96;

Visto il decreto dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'ambiente del 30.09.2014;

Visto il D. L. vo 31.03.1998 n. 112 “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59*”;

Visti gli articoli 423, 423 bis, 424,449, e 650 del codice penale;

Considerato che la presenza di stoppie, fieno erbacce nei terreni incolti o boscati possono costituire causa di gravi pericoli per l’innescò e la propagazione dell’incendio;

Rilevato che nel territorio comunale sono presenti anche in prossimità di aree e/o strade e all’interno dei centri abitati, terreni incolti e infestanti da sterpi e arbusti che possono essere facilmente strumento di propagazione del fuoco;

Ritenuto nella sua qualità di autorità comunale di protezione civile di dover emanare apposita ordinanza per la pulizia e bonifica dei terreni incolti, a tutela dell’igiene e della pubblica incolumità’;

ORDINA

Art.1

1. È fatto obbligo agli Enti ed alle persone fisiche e giuridiche, proprietari, affittuari, conduttori o comunque ai soggetti che a qualsiasi titolo godono di terreni ricadenti all’interno del territorio comunale di provvedere, entro il 14 giugno 2021 e secondo le modalità stabilite nel successivo art. 2, alla ripulitura di tali aree da erbe secche, sterpaglie, stoppie, cespugli, arbusti, rovi e residui di coltivazione, nonché allo sgombero da rifiuti, detriti, immondizie, materiali putrescibili e quant’altro possa essere veicolo di innesco o propagazione di incendio.

2. Le aree di cui al precedente comma nel periodo di rischio incendi, ovvero dal 15 giugno al 15 ottobre 2021 (salve le proroghe di cui al successivo art. 9), dovranno essere mantenute ripulite e in condizioni idonee ad evitare il proliferare di erbacce, sterpaglie e altre forme di vegetazione spontanea, tali da favorire l’innescò o la propagazione di incendi.

3. È vietato, nel periodo dal 15 giugno al 15 ottobre 2021 (salve le proroghe di cui al successivo art. 9), accendere fuochi in corrispondenza o in prossimità di terreni agricoli, aree boscate, arborate o cespugliate, di serbatoi e tubazioni di gas, lungo le strade e, in genere, in tutte le aree a rischio sopra indicate, nonché usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono scintille, o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera.

4. Ai concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio in serbatoi fissi per uso domestico e non, è fatto obbligo nel suddetto periodo, di mantenere sgombra e priva di vegetazione l’area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 10,00, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze.

Art.2

(Modalità esecutive degli interventi – Ammonimenti)

1. Pulitura delle aree – Viali parafuoco. Gli interventi di pulitura delle aree dovranno essere finalizzati alla creazione di viali parafuoco lungo tutti i confini (sia confini con aree private sia confini con aree pubbliche), i fabbricati, serbatoi di GPL o di altre sostanze infiammabili.

2. Aree e fondi degradati e abbandonati. I terreni che si trovano in condizioni di accentuato degrado e abbandono, incolti e/o in presenza di fitta vegetazione secca comunque in grado da costituire pericolo per la propagazione di incendi dovranno essere interamente ripuliti.

3. Salvaguardia di vegetazione tipica e aree protette. Nelle aree caratterizzate da vegetazione tipica (querce, ulivi, agrumi, viti, conifere, etc.) e in quelle ricadenti in zone soggette a vincoli di tutela ambientale (aree boschive, zone di rispetto, etc.), gli interventi di ripulitura dovranno riguardare essenzialmente le specie infestanti, con divieto assoluto di procedere a spianamenti generalizzati e/o estirpazioni indiscriminate che, in difetto delle necessarie autorizzazioni, saranno perseguiti a norma di legge.

4. Smaltimento del materiale di risulta. Il materiale derivante dalla ripulitura dei terreni o dalla realizzazione dei viali parafuoco dovrà essere adeguatamente smaltito secondo la normativa vigente,

con divieto di abbandono sia all'interno del terreno ripulito o al di fuori di esso, a pena dell'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti norme in materia di abbandono rifiuti.

5. Abbruciamento sul posto del materiale di risulta. In alternativa allo smaltimento di cui al precedente comma 4. È possibile procedere all'abbruciamento sul posto del materiale derivante dalla ripulitura delle aree, purché nel pieno rispetto delle seguenti condizioni:

a) che l'area in cui procedere all'abbruciamento non sia sottoposta a vincolo di divieto accensione fuochi, derivante da altro regolamento vigente, sia posta ad una distanza non inferiore ai metri cento dai margini esterni dei boschi e delle aree protette, e l'attività di raggruppamento e abbruciamento sia svolta in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri cubi per ettaro esclusivamente per i materiali vegetali di cui all'art. 185, comma 1, lett. F) del D. L.vo n. 152/2006, effettuate nel luogo di produzione, poiché costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti;

b) che l'attività di abbruciamento non venga svolta nel periodo di massimo rischio per gli incendi ovvero dal 15 luglio al 15 settembre 2021 mentre nei periodi compresi tra il 15 giugno e il 14 luglio e tra il 16 settembre e il 15 ottobre le aree in cui procedere all'abbruciamento siano poste ad una distanza non inferiore a metri duecento dai margini esterni dei boschi e delle aree protette;

c) che detto materiale non venga bruciato nelle giornate particolarmente calde o ventose;

d) che le aree in cui procedere all'abbruciamento siano poste a debita distanza dai centri abitati e strade e aree pubbliche e sia comunque assicurato il rispetto delle attività quotidiane delle abitazioni più vicine, verificando costantemente che la combustione e le relative emissioni in atmosfera non creino problemi e molestie a terzi, nel qual caso dovrà procedersi all'immediato spegnimento dei fuochi e alla bonifica;

e) che i punti di abbruciamento siano posti in zone appositamente predisposte lontano dalla vegetazione circostante e da eventuali strutture e infrastrutture antropizzate e non (ivi compresi serbatoi di gas, tubazioni, cavi elettrici, etc.);

f) che l'accensione dei fuochi avvenga nelle fasce orarie dalle ore 4.00 alle ore 9,00 –orari soggetti a modifica restrittiva in relazione a specifiche condizioni meteorologiche o necessità di sicurezza-verificando che, all'orario limite sopra indicato, e comunque prima di abbandonare la zona, il fuoco sia completamente spento e privo di focolai e braci ancora attivi o di residui fumanti, e curando che le ceneri siano ricoperte con uno strato di terra vegetale, al fine di scongiurare ogni rischio di riaccensione;

g) che durante tutte le fasi dell'attività, e fino al completo spegnimento del fuoco (con gli accorgimenti sopra indicati), sia assicurata, da parte del proprietario/conducente del fondo o dalla persona da questi incaricata, una costante sorveglianza delle operazioni di abbruciamento e siano altresì adottati tutti gli accorgimenti atti a scongiurare il propagarsi accidentale del fuoco nella stessa area o verso le proprietà altrui;

h) che, indipendentemente dagli orari indicati, si proceda come sopra all'immediato spegnimento del fuoco in caso di: sopraggiunte condizioni meteorologiche che favoriscono il ristagno della fumosità e impediscono la normale dispersione del contenuto particellare in atmosfera; improvviso peggioramento delle ottimali condizioni atmosferiche (accresciuta ventosità); propagazione dei fumi verso la pubblica viabilità; intolleranza altrui verso le emissioni generate; a seguito, comunque, di semplice ordine verbale impartito dalle Autorità Competenti di Polizia e/o Vigili del Fuoco.

Art. 3

(Estensione degli obblighi)

1. Nel caso di aree intestate a più proprietari, gli obblighi di cui all'art. 1 e le modalità di cui all'art. 2 fanno carico a ciascuno di essi, i quali potranno provvedervi tanto individualmente (ove fossero in grado di dimostrare il materiale possesso esclusivo di una ben definita porzione dell'area, benché non ancora di fatto frazionata) quanto rappresentativamente (per conto di tutti i comproprietari).

2. Tali obblighi fanno altresì carico, nelle more del perfezionamento dei relativi atti e procedure catastali, agli eredi legittimi (o ai tutori degli stessi) di proprietari non più viventi, nonché ai nuovi proprietari od ai legali rappresentanti di società, cooperative, etc. che avessero nel frattempo

rilevato la proprietà dei relativi immobili, laddove, però, i precedenti proprietari siano in grado di esibire valida documentazione in merito.

Art. 4

(Procedimento amministrativo – Diffida)

Decorso il termine indicato all'art. 1, e sempreché la relativa area non sia stata frattanto interessata anche nel corso del procedimento di cui appresso da incendio sviluppatosi o propagatosi per evidente inosservanza dei relativi obblighi (nel qual caso si attueranno direttamente le procedure sanzionatorie di cui al successivo art. 5), l'Amministrazione, per mezzo dell'Ufficio Comunale Competente, procederà a diffidare i soggetti inadempienti assegnando un termine perentorio non superiore a oltre 15 giorni per provvedere. La diffida sarà comunicata alla Polizia Municipale la quale ne verificherà l'ottemperanza.

Art. 5

(Sanzioni)

A carico dei Soggetti inadempienti individuati agli artt. 1 e 3, saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente ;

Nel caso specifico di mancato sfalcio e diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata la una sanzione **da Euro 168,00 ad Euro 674,00** determinata ai sensi dell'art.29 del D.leg.vo. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni (Codice della Strada);

Art. 6

(Responsabilità civile e penale)

Gli inadempienti saranno responsabili, civilmente e penalmente, dei danni che si dovessero verificare a seguito di incendi, a persone e/o beni mobili e immobili per l'inosservanza della presente Ordinanza ai sensi artt. 423, 423bis, 424, 449, e 650 c.p.

Art. 7

(Collaborazione dei cittadini)

Chiunque avvista un incendio, deve darne immediata comunicazione ai Vigili del Fuoco o al Servizio Antincendio Boschivo del Corpo Forestale o alla Polizia Municipale o alla Stazione Carabinieri del comune di Marsala o alla Protezione Civile, fornendo quante più indicazioni possibili per la sua localizzazione, ai seguenti numeri telefonici:

Numero Unico Emergenze 112

Si potranno anche contattare i seguenti Enti:

Vigili del Fuoco Comando Provinciale Trapani 0923 550300

Distaccamento di Marsala 0923 951222

Corpo Forestale Regione Siciliana Servizio Emergenze Ambientali 1515

Carabinieri 112 oppure Comando Marsala 0923 723537, San Filippo e Giacomo 0923 9682247

Comune di Marsala Centralino 0923993111

Polizia Municipale 0923 723303

Dipartimento Regionale Protezione Civile Sala operativa regionale (SORIS) 800 404040

Art.8

(Pubblicazione)

La presente ordinanza oltre ad essere pubblicata sul sito istituzionale, all'albo Pretorio on line e su amministrazione trasparente del Comune di Marsala sarà trasmessa per le rispettive competenze alla Prefettura di Trapani, al Dipartimento Regionale della Protezione Civile, al Settore Servizi Pubblici, all'ufficio di Polizia Municipale, al Comando Stazione dei Carabinieri, al Servizio igiene della ASP, al Corpo Forestale Provinciale

Art.9

(Decorrenza e validità – vigilanza – Ricorso)

La presente Ordinanza è immediatamente eseguibile ed ha validità fino al 15 Ottobre 2021 salvo eventuali proroghe dettate da esigenze riconducibili al perdurare di condizioni di siccità o di pericoli di incendio.

Gli agenti di Polizia a competenza Statale che municipale, operanti sul territorio amministrativo del Comune di Marsala, sono incaricati di fare eseguire e rispettare la presente ordinanza ed applicare le relative sanzioni e procedure connesse.

Il Responsabile dell'atto:F.to STASSI MARIO

Marsala, 14/05/2021

Il Sindaco
MASSIMO VINCENZO GRILLO / ArubaPEC
S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale